

**Settore: DG**  
**Proponente: 34.B**  
**Proposta: 2016/2412**

**del 19/12/2016**



**COMUNE DI  
REGGIO NELL'EMILIA**

**R.U.D. 1433**

**del 22/12/2016**

**DIREZIONE GENERALE  
APPALTI CONTRATTI E SEMPLIFICAZIONE  
AMMINISTRATIVA**

**Dirigente: MONTAGNANI Dr. Roberto**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**OGGETTO:** AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 57, COMMA 5, LETT. B) DEL D.LGS 163/2006, DEL SERVIZIO DI CONSULENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO A FAVORE DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA, PER IL PERIODO DALLE ORE 24 DEL 31/12/2016 ALLE ORE 24 DEL 31/12/2018.

## IL DIRIGENTE

Premesso:

- che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 69 del 26/04/2016, dichiarata immediatamente eseguibile, sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2016-2018 e i relativi allegati;
- che con Deliberazione di Giunta Comunale del 14/06/2016, n. 121, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione dell'esercizio 2016, nel quale sono stati fissati i requisiti ex art. 169 del Dlgs 267/00;

Visto:

- il Provvedimento in data 18/03/2016 P.G. n. 19933, con il quale il Sindaco ha conferito al dott. Roberto Montagnani, ai sensi dell'art. 13 – Sez. A del vigente Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi - l'incarico della responsabilità di direzione del Servizio Appalti, Contratti e semplificazione amministrativa, con validità dal 18 marzo 2016 alla scadenza del contratto, salvo revoca anticipata e comunque non oltre il termine del proprio mandato;

Rilevato:

- che con Determinazione Dirigenziale PG n. 31171 del 22/10/2013, veniva indetta una procedura aperta sopra soglia comunitaria per l'affidamento del servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo a favore del Comune di Reggio Emilia – periodo dalle ore 24 del 31/12/2013 alle ore 24 del 31/12/2016 - per l'importo complessivo posto a base di gara pari a € 1.088.458,44, da aggiudicare secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi della previgente normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture - Dlgs 163/2006, art. 83 (CIG n. 537169816C);
- che in particolare, all'art. 3 del Bando di gara relativo all'appalto di cui trattasi "Oggetto e durata dell'appalto", l'Amministrazione faceva riserva di procedere a un ulteriore periodo di affidamento del servizio in oggetto al medesimo operatore già aggiudicatario del contratto iniziale, per un periodo di tempo da un minimo di uno ad un massimo di tre anni, in virtù delle disposizioni contenute all'art. 57 della succitato Dlgs 163/2006

“Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara”- e precisamente al comma 5, lett. b) del medesimo articolo, di seguito riportato:

*“ b) per nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi già affidati all'operatore economico aggiudicatario del contratto iniziale della medesima stazione appaltante, a condizioni che tali servizi siano conformi a un progetto di base e che tale progetto sia oggetto di un primo contratto aggiudicato secondo una procedura aperta o ristretta; in questa ipotesi la possibilità di ricorso alla procedura negoziata senza bando è consentita solo nei tre anni successivi alla stipulazione del contratto iniziale e deve essere indicata nel bando del contratto originario; l'importo complessivo stimato dei servizi successivi è computato per la determinazione del valore globale del contratto, ai fini dell'art. 28”;*

- che quanto sopra veniva altresì previsto all'art. 5 del Capitolato Speciale d'Appalto posto a base della medesima gara, nel quale è stato tra l'altro stabilito che il consenso dell'aggiudicatario per l'ulteriore periodo deve manifestarsi per iscritto, prima della scadenza del contratto iniziale;

Dato atto:

- che, a seguito dell'espletamento della procedura di gara di cui trattasi, il servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo a favore del Comune di Reggio Emilia veniva aggiudicato, in via definitiva, alla Società Marsh Spa di Milano, giusta Determinazione Dirigenziale PG n. 4583 del 04/02/2014;
- che, considerate le mutate esigenze dell'Amministrazione in merito al servizio di front-office offerto all'utenza, veniva accolta la richiesta della Società Marsh Spa di modificare l'offerta tecnica dalla stessa presentata in sede di gara, limitatamente al punto D), *“Servizi aggiuntivi offerti” - ulteriori giornate rispetto a quella prevista in capitolato messe a disposizione per il servizio di front-office*”, annullando il servizio aggiuntivo offerto dalla Società, concernente una giornata ulteriore rispetto a quella prevista dal Capitolato Speciale, giusto Provvedimento inserito nel Registro Unico degli Atti Dirigenziali RUAD N. 916 del 02/07/2015;
- che peraltro, in sostituzione di quanto sopra, la Società Marsh Spa offriva ulteriori servizi aggiuntivi, tra i principali il numero verde a disposizione dell'utenza, la totale disponibilità di presenza presso gli uffici ogni qualvolta l'Ente lo ritenga necessario, l'aggiornamento delle schede informative sulle polizze dell'Ente, ritenuti congrui e adeguati per l'Ente;
- che con scrittura privata del 18/02/2016, veniva stipulato il contratto n. 55803 di Rep. relativo all'affidamento del servizio di cui trattasi, nel quale, tra l'altro, veniva

integralmente richiamato il precitato Provvedimento RUAD n. 916/2015 e integralmente recepito quanto nello stesso determinato;

Rilevato altresì:

- che il servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo è prossimo alla scadenza;
- che tale servizio consiste, ai sensi dell'art.106 del Codice delle Assicurazioni – Dlgs 209/2005 e ss.mm.ii. *“nel presentare o proporre prodotti assicurativi e riassicurativi o nel prestare assistenza e consulenza finalizzate a tale attività e, se previsto dall'incarico intermediativo, nella conclusione dei contratti ovvero nella collaborazione alla gestione o all'esecuzione, segnatamente in caso di sinistri, dei contratti stipulati”*;
- che, in sintesi, le attività broker possono riassumersi principalmente nell'analisi dei rischi, nell'assistenza all'Ente per la determinazione del contenuto delle proposte contrattuali da sottoporre alle Compagnie, nell'individuazione di idonee Compagnie di assicurazione, nell'assistenza nella gestione ed esecuzione del rapporto contrattuale stesso, nell'aggiornamento costante sulle dinamiche dei rischi e sull'andamento del mercato assicurativo, nonché nella presenza settimanale e ogni qualvolta si ravvisi la necessità, per assicurare la migliore erogazione del servizio ;
- che pertanto il servizio di brokeraggio assicurativo può essere considerato strumentale a quello assicurativo e il broker si rivela come un prezioso supporto professionale alla redazione dei capitolati di gara secondo gli interessi dell'Amministrazione, tenendo conto dell'evolversi della normativa in materia assicurativa;
- che l'Ente deve provvedere all'attivazione di tutte le coperture assicurative, obbligatorie e volontarie, richieste per lo svolgimento della propria attività istituzionale;
- che tale attività presenta profili di sostanziale complessità, con particolare riferimento alla valutazione complessiva dei rischi e alla gestione dei rapporti con le Compagnie di assicurazione;
- che non sono presenti né all'interno del Servizio né all'interno dell'Ente figure professionali qualificate e/o specializzate nella materia delle assicurazioni;
- che risulta indispensabile tutelare gli interessi dell'Ente, prevedendo la continuità del servizio in questione, atto altresì a garantire il supporto nonché la consulenza per risolvere le numerose problematiche che si riscontrano durante la gestione delle polizze assicurative;
- che l'avvalersi della professionalità di un servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo consente all'Ente, tra l'altro, di ottenere condizioni complessivamente più vantaggiose sia in termini di copertura dei vari rischi che possono interessare il patrimonio, le persone e l'attività dell'Ente stesso, sia dei relativi premi;

Dato altresì atto:

- che il servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo, a tutt'oggi, è stato svolto dalla Società Marsh Spa nel rispetto delle condizioni contenute nel contratto n. 55803 di Rep. del 18/02/2016, senza dar luogo ad alcun contenzioso;
- che in particolare suddetta Società ha svolto la propria attività professionale con competenza ed efficienza, mettendo a disposizione dell'Ente l'esperienza maturata sul campo per risolvere problematiche assicurative e acquisendo le conoscenze specifiche legate alle polizze attivate dall'Ente;

Considerato:

- che con il Decreto Legislativo 18/04/2016 n. 50, è stata approvata la nuova normativa in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
- che peraltro, alla luce del precitato Decreto l'ANAC - Autorità Nazionale Anticorruzione – ha pubblicato il Comunicato del Presidente dell'11 maggio 2016 *“Indicazioni operative alle stazioni appaltanti e agli operatori economici a seguito dell’entrata in vigore del Codice dei Contratti Pubblici, Dlgs. n. 50 del 18.4.2016”* con il quale sono stati forniti chiarimenti in relazione alla normativa da applicare per alcune procedure di affidamento disciplinate dal previgente Dlgs 163/2006;
- che nello specifico da tale Comunicato si rileva, relativamente al servizio in essere di consulenza e brokeraggio a favore del Comune, che lo stesso rientra nella fattispecie degli *“Affidamenti per cui continuano ad applicarsi le disposizioni del D.lgs 163/2006”*, in quanto aggiudicato in data antecedente all'entrata in vigore del nuovo Codice;

Preso atto:

- delle indicazioni contenute nella delibera dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n. 117 del 3 febbraio 2016 *“Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara – affidamento di nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi – condizioni di legittimità”*;
- della sussistenza delle condizioni necessarie per procedere all'affidamento del servizio in questione, ai sensi dell'art. 57, comma 5 lett. b) del Dlgs 163/2006, in premessa indicate e di seguito riassunte:
  - nel bando di gara – art. 3 – nonché nel capitolato speciale d'appalto – art. 5 - era stata espressamente prevista la riserva dell'Amministrazione di procedere a un ulteriore periodo di affidamento del servizio, per un periodo di tempo da un minimo

di uno ad un massimo di tre anni, mediante la procedura indicata nella previgente normativa;

- il nuovo servizio consiste nella ripetizione di servizio analogo già previsto nel progetto originario e che tale servizio è già stato oggetto di un primo contratto aggiudicato con procedura aperta, giusta Determinazione Dirigenziale PG n. 4583 del 04/02/2014;
  - non sono ancora decorsi tre anni dalla data di stipulazione del contratto iniziale n. 55803 di Rep. del 18/02/2016 o comune dall'esecuzione anticipata del servizio, avvenuta nelle more della stipula del contratto stesso;
- che la Società Marsh Spa, con lettera del 05/05/2016, in atti al n. 33696 di Protocollo del 17/05/2016, comunicava all'Ente la propria disponibilità a proseguire il servizio stesso;
  - che, fermo restando le condizioni tecniche ed economiche contenute nel citato contratto stipulato con la medesima Società n. 55803 di Rep. del 18/02/2016, nella precitata comunicazione la Società Marsh presentava una offerta migliorativa del servizio dalla stessa svolta, dichiarandosi disponibile ad espletare con oneri integralmente a proprio carico quanto di seguito sinteticamente indicato:
    - servizio di "second opinion" di un professionista esperto, per i sinistri relativamente ai quali l'Amministrazione ritenga utile e opportuno avere ulteriori approfondimenti sul *quantum*, ogni qualvolta la competenza a carico della Compagnia fosse dubbia;
    - supporto peritale per la gestione dei sinistri catastrofali;
    - supporto operativo finalizzato al miglioramento del servizio di gestione dei sinistri passivi in franchigia SIR;
    - disponibilità a sostenere – per ciascun anno di prosecuzione del servizio di cui trattasi - gli oneri del Loss Adjuster a carico del Comune per la gestione di n. 50 sinistri passivi con danni rientranti nella soglia di franchigia S.I.R.;
    - attività di verifica documentale del piano triennale di prevenzione della corruzione e del programma per la trasparenza e l'integrità adottato dal Comune di Reggio Emilia;
  - che con e-mail del 04/11/2016 la Società Marsh Spa, allo scopo ribadire il proprio impegno teso al miglioramento del servizio dalla stessa svolto, riepilogava lo staff dedicato al Comune di Reggio Emilia, con particolare riferimento al focal point Dott. Ernesto di Noia e alle attività dallo stesso espletate, specificando nella stessa, tra l'altro, che il Comune potrà avvalersi - tramite la Società stessa - dello Studio dell'Avv. Andrea Brignoglio e/o in alternativa dello Studio Legale Associato dell'Avv. Michele Tavazzi;

#### Riscontrato:

- che è stata valutata la proposta presentata da suddetta Società, ritenendo la stessa congrua in quanto migliorativa delle attuali condizioni contrattuali;
- che in particolare tale proposta comporterebbe, tra l'altro, un risparmio per l'Ente pari a presunti € 6.710,50 IVA 22% compresa per ciascuna annualità di ripetizione dell'appalto, per il concorso alla spesa per la gestione di n. 50 sinistri passivi, calcolato sulla base dell'attuale costo di € 110,01 oltre IVA 22% per ciascuna pratica/sinistro gestita dal Loss Adjuster, affidatario del servizio di gestione dei servizi passivi in franchigia S.I.R.;
- che, tutto quanto sovraesposto, si ritiene conveniente per l'Amministrazione procedere alla ripetizione dell'appalto di cui trattasi, ai sensi della norma succitata, affidando il servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo a favore del Comune di Reggio Emilia alla Società Marsh Spa, per anni due e precisamente per il periodo dalle ore 24 del 31/12/2016 alle ore 24 del 31/12/2018;

#### Riscontrato altresì:

- che l'entrata derivante dalla valorizzazione economica delle condizioni migliorative offerte dalla Società Marsh Spa, per il concorso alla spesa che dovrebbe sostenere l'Ente per la gestione dei citati n. 50 sinistri passivi in franchigia SIR, ammontante a presunti € 13.421,00 IVA 22% compresa, calcolata per l'intero periodo di ripetizione del servizio di anni due, sarà accertata come di seguito indicato, tenendo conto che, relativamente all'annualità 2018, l'importo indicato è presunto in quanto il servizio di gestione dei sinistri passivi in franchigia SIR sarà oggetto di nuovo appalto e pertanto, allo stato, non si è a conoscenza del costo effettivo pratica/sinistro:
  - anno 2017: quanto a € 6.710,50 sul Titolo 3 - codice del piano dei conti integrato necessario per la definizione della transazione elementare ex art. 5 e 6 del Dlgs 118/2011 3.05.02.03.005 del Bilancio Pluriennale 2016/2018 – Esercizio 2017 – al Capitolo che nel PEG 2017 verrà iscritto in sede corrispondente al Cap 8800/2 del PEG 2016 denominato “Concorsi e rimborsi vari” - centro di Costo 0289;
  - anno 2018: quanto a presunti € 6.710,50 sul Titolo 3 - codice del piano dei conti integrato necessario per la definizione della transazione elementare ex art. 5 e 6 del Dlgs 118/2011 3.05.02.03.005 del Bilancio Pluriennale 2016/2018 – Esercizio 2018 al Capitolo che nel PEG 2018 verrà iscritto in sede corrispondente al Cap 8800/2 del PEG 2016 denominato “Concorsi e rimborsi vari” - centro di Costo 0289;

#### Richiamate:

- la Deliberazione dell'ANAC del 22/12/2015 n. 163 “Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67 della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2016” con la quale l'Autorità ha stabilito, per

l'anno 2016, l'ammontare delle contribuzioni ad essa dovute dai soggetti, pubblici e privati, sottoposti alla sua vigilanza, nonché le relative modalità di riscossione;

- le FAQ dell'ANAC in merito ai "Contributi in sede di gara" aggiornate al 09/06/2016, in particolare la n. 11, laddove l'Autorità fornisce chiarimenti in merito al contributo in caso di rinnovo di contratto, sostenendo che i rinnovi dei contratti non sono sottoposti al pagamento di un nuovo contributo in quanto *"l'importo a base di gara deve essere comprensivo, tra l'altro, di qualsiasi forma di rinnovo del contratto. Sussiste, però, l'obbligo di acquisire il CIG in quanto il rinnovo dà vita ad un nuovo contratto. In sede di registrazione sul SIMOG, dovrà essere indicato che trattasi di "ripetizione di precedente contratto", riportando il "CIG contratto originario"*;

Preso altresì atto:

- che il servizio di consulenza e brokeraggio di cui trattasi, espletato con rischi e oneri di attuazione a totale carico del broker, non comporta oneri diretti a carico dell'Ente, in quanto tale attività viene remunerata, secondo consuetudine di mercato, dalle Compagnie con le quali sono stipulate le polizze, mediante una provvigione sui premi assicurativi relativi ai contratti conclusi per il tramite del broker stesso;

- che, in conformità alle precitate disposizioni dell'ANAC - Deliberazione n. 163 del 22/12/2015 e FAQ n. 11 del 09/06/2016 - nonché alle disposizioni in materia di tracciabilità finanziaria ex art. 3 Legge 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni, all'affidamento del servizio in argomento è stato attribuito il nuovo Codice Identificativo Gara (CIG) N. 69167098D3, riferito all'importo presunto contrattuale complessivo di € 184.098,28 calcolato come di seguito dettagliato, per periodo di due anni stabilito per la ripetizione dei servizi di cui trattasi e sulla base dell'importo dei premi assicurativi al netto delle tasse versati dal Comune nell'anno 2016 riportati nel seguente elenco, ai quali sono stati applicate le percentuali di provvigione a carico delle Compagnie indicate nell'offerta economica presentata dalla Società Marsh Spa, pari al 5% sulle polizze RC Auto e al 9% per le polizze diverse da RC Auto:

- polizza RC Auto:  $36.871,87 \times 5\% \times 2 \text{ anni} = € 3.687,18$

- polizze diverse da RC Auto:  $€ 1.002.283,85 \times 9\% \times 2 \text{ anni} = € 180.411,10$

<b>Polizza</b>	<b>Compagnia</b>	<b>Premio imponibile annuale</b>	<b>% provv.</b>
Polizza Incendio Beni di pregio	Generali Italia / Unipolsai	€ 123.612,70 € 2.424,13 (adeguamento)	9%

Polizza Furto	Generali Italia / Unipolsai	€ 21.156,64	9%
Polizza Incendio Beni Comuni	Generali Italia / Unipolsai	€ 86.769,50 € 10.041,21 (adeguamento)	9%
Infortuni Cumulativa	Harmonie Mutuelle	€ 40.306,58	9%
Infortuni Corpo Polizia Municipale	Generali Italia / Unipolsai	€ 20.528,77	9%
RC Patrimoniale	AIG Europe Limited	€ 15.705,52	9%
Polizza Kasko	Unipolsai	€ 6.800,00	9%
Polizza RCT/O	Lloyd's	€ 654.559,42	9%
Polizza Elettronica	Unipolsai	€ 20.379,38	9%
Polizza RC Auto	Unipolsai	€ 36.871,87	5%

Ritenuto pertanto:

- di affidare alla Soc. Marsh Spa, ai sensi dell'art. 57, comma 5, lett. b) del Dlgs 163/2006, normativa in vigore alla data di indizione della gara iniziale e pertanto applicabile al rinnovo contrattuale oggetto della presente determinazione dirigenziale, il servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo a favore del Comune di Reggio Emilia, per il periodo dalle ore 24 del 31/12/2016 alle ore 24 del 31/12/2018, alle medesime condizioni contrattuali contenute nel contratto n. 55803 di Rep. del 18/02/2016 nonché alle nuove condizioni contenute nell'offerta migliorativa del servizio svolto da tale Società e dalla stessa presentata, in atti al n. 33696/2016 di Protocollo;
- di accertare l'entrata derivante dalla valorizzazione economica delle condizioni migliorative offerte dalla Società Marsh Spa, per il concorso alla spesa per la gestione di n. 50 sinistri passivi in franchigia SIR, ammontante a presunti € 13.421,00 IVA 22% compresa, calcolati per l'intero periodo di ripetizione del servizio di anni due e sulla base dell'attuale costo/pratica di € 110,01 oltre IVA;

Atteso che sul presente atto dirigenziale si esprime, con la sottoscrizione dello stesso, parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa come prescritto dall'art.147 bis del D.Lgs. 267/2000;

Visto:

- ✓ il Dlgs n. 267/2000 ed in particolare gli artt 107 e 179;

- ✓ l'art. 57, comma 5, lett. b) del Dlgs 163/2006;
- ✓ il comunicato del Presidente dell'ANAC - Autorità Nazionale Anticorruzione – dell'11 maggio 2016 *“Indicazioni operative alle stazioni appaltanti e agli operatori economici a seguito dell’entrata in vigore del Codice dei Contratti Pubblici, Dlgs. n. 50 del 18.4.2016”*
- ✓ l'art. 3 e 14 del Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- ✓ l’art. 36 del Regolamento di Contabilità;

## **DETERMINA**

- 1) di affidare alla Soc. Marsh Spa, per le motivazioni espresse in narrativa e ai sensi dell'art. 57, comma 5, lett. b) del Dlgs 163/2006 - normativa in vigore alla data di indizione della gara iniziale e pertanto applicabile al rinnovo contrattuale oggetto della presente determinazione dirigenziale - il servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo a favore del Comune di Reggio Emilia, per il periodo dalle ore 24 del 31/12/2016 alle ore 24 del 31/12/2018;
- 2) di stabilire che il servizio di cui al precedente punto 1) sarà svolto dalla Società Marsh Spa alle medesime condizioni tecniche ed economiche contenute nel contratto originario n. 55803 di Rep. del 18/02/2016, nonché alle nuove condizioni contenute nell'offerta migliorativa del servizio stesso presentata da tale Società in data 18/05/2016, in atti al n. 33696/2016 di Protocollo, con la quale la Soc. Marsh Spa si è dichiarata disponibile ad espletare con oneri integralmente a proprio carico quanto di seguito sinteticamente indicato:
  - servizio di “second opinion” di un professionista esperto, per i sinistri relativamente ai quali l'Amministrazione ritenga utile e opportuno avere ulteriori approfondimenti sul *quantum*, ogni qualvolta la competenza a carico della Compagnia fosse dubbia;
  - supporto peritale per la gestione dei sinistri catastrofali;
  - supporto operativo finalizzato al miglioramento del servizio di gestione dei sinistri passivi in franchigia SIR;
  - disponibilità a sostenere – per ciascun anno di prosecuzione del servizio di cui trattasi - gli oneri del Loss Adjuster a carico del Comune per la gestione di n. 50 sinistri passivi con danni rientranti nella soglia di franchigia S.I.R.;
  - attività di verifica documentale del piano triennale di prevenzione della corruzione e del programma per la trasparenza e l'integrità adottato dal Comune di Reggio Emilia;
- 3) di dare atto che l'entrata derivante dalla valorizzazione economica delle condizioni migliorative offerte dalla Società Marsh Spa, per il concorso alla spesa che dovrebbe

sostenere l'Ente per la gestione di n. 50 sinistri passivi in franchigia SIR, ammontante a presunti € 13.421,00 IVA 22% compresa, calcolata per l'intero periodo di ripetizione del servizio di anni due, sarà accertata come di seguito specificato, tenendo conto che, relativamente all'annualità 2018, l'importo indicato è presunto in quanto il servizio di gestione dei sinistri passivi in franchigia SIR sarà oggetto di nuovo appalto e pertanto, allo stato, non si è a conoscenza del costo effettivo pratica/sinistro:

- **anno 2017:** quanto a € 6.710,50 sul Titolo 3 - codice del piano dei conti integrato necessario per la definizione della transazione elementare ex art. 5 e 6 del Dlgs 118/2011 3.05.02.03.005 del Bilancio Pluriennale 2016/2018 – Esercizio 2017 – al Capitolo che nel PEG 2017 verrà iscritto in sede corrispondente al Cap 8800/2 del PEG 2016 denominato “Concorsi e rimborsi vari” - centro di Costo 0289;
- **anno 2018:** quanto a presunti € 6.710,50 sul Titolo 3 - codice del piano dei conti integrato necessario per la definizione della transazione elementare ex art. 5 e 6 del Dlgs 118/2011 3.05.02.03.005 del Bilancio Pluriennale 2016/2018 – Esercizio 2018 al Capitolo che nel PEG 2018 verrà iscritto in sede corrispondente al Cap 8800/2 del PEG 2016 denominato “Concorsi e rimborsi vari” - centro di Costo 0289;

4) di dare altresì atto:

- che il servizio di consulenza e brokeraggio di cui trattasi, espletato con rischi e oneri di attuazione a totale carico del broker, non comporta oneri diretti a carico dell'Ente, in quanto tale attività viene remunerata, secondo consuetudine di mercato, dalle Compagnie con le quali sono stipulate le polizze, mediante una provvigione sui premi assicurativi relativi ai contratti conclusi per il tramite del broker stesso;
- che con e-mail del 04/11/2016 la Società Marsh Spa, allo scopo ribadire il proprio impegno teso al miglioramento del servizio dalla stessa svolto, ha riepilogato lo staff dedicato al Comune di Reggio Emilia, con particolare riferimento al focal point Dott. Ernesto di Noia e alle attività dallo stesso espletate, specificando nella stessa, tra l'altro, che il Comune potrà avvalersi - tramite la Società stessa - dello Studio dell'Avv. Andrea Brignoglio e/o in alternativa dello Studio Legale Associato dell'Avv. Michele Tavazzi;

5) di prendere atto :

- che in conformità alle disposizioni in materia di tracciabilità finanziaria ex art. 3 Legge 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni, all'affidamento del servizio in argomento è stato attribuito il nuovo Codice Identificativo Gara (CIG) N. 69167098D3, calcolato sull'importo di € 184.098,28, così come come dettagliatamente riportato in narrativa;

- che in conformità a quanto stabilito l'Autorità con deliberazione del 22/12/2015 n. 163 “Attuazione dell'art. 1 commi 65 e 67 della Legge 23/12/2005 n. 266, per l'anno 2016” la Soc. Marsh Spa sarà tenuta a versare a favore dell'A.N.A.C. un contributo pari a € 20,00, mentre l'ammontare del contributo a carico dell'Ente ammonta a € 225,00, spesa prevista sul Bilancio 2016, Cap. 32030/1 del PEG (Impegno n. 2016/3763);
- 6) di disporre l'invio del presente atto al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Roberto Montagnani

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.